

Allegato "B" a raccolta n.7373

Statuto

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI RAZZA E SPECIE

TITOLO I

**Denominazione -Sede -Scopo -Obiettivi -Durata -Regolamento
Associativo**

Art. 1. - Costituzione

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e ss. del Codice Civile un'Associazione Riconosciuta avente personalità giuridica tra Associazioni Nazionali di Specie o di Razza, denominata "**FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI RAZZA E SPECIE**" (in breve anche "la Federazione"), operante sul territorio nazionale.

Art. 2. - Sede

La sede legale è fissata in Roma.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove - solo in Italia - sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea degli Associati riunita in seduta straordinaria.

Art. 3. -Scopo

La Federazione non ha scopo di lucro e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale.

L'adesione alla Federazione è volontaria.

La Federazione è costituita in relazione al mutato contesto normativo e regolamentare che disciplina il settore della riproduzione animale.

In tale contesto, le Associazioni Nazionali Allevatori che costituiscono la Federazione hanno condiviso l'esigenza che venga istituito un coordinamento condiviso tra le Associazioni per la gestione in comune di specifici servizi, al fine di conseguire economie di scala.

Tale condivisione, che per alcune delle Associazioni Nazionali più strutturate e solide economicamente costituisce più che altro un elemento di carattere organizzativo, è fondamentale per le Associazioni Nazionali con più ridotti organigrammi: in assenza di un siffatto coordinamento, infatti, si assisterebbe alla moltiplicazione delle spese sostenute per servizi sostanzialmente analoghi e, pertanto, a un aumento dei costi, a discapito degli obiettivi tecnici connessi alle attività di pubblico interesse da svolgere su incarico della Pubblica Amministrazione.

La sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi di gestione costituiranno incremento del patrimonio sociale.

Art. 4. - Oggetto

La Federazione, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza gestionale delle Associazioni Nazionali, si propone la razionalizzazione delle attività degli Associati, nonché lo svolgimento dei compiti e delle attività dagli stessi affidati e la promozione, anche nei confronti di terzi non soci, di programmi di attività a carattere tecnico-economico.

La Federazione - in coerenza con la politica agricola comune e gli orientamenti del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia - favorisce, omogeneamente sul territorio nazionale, il perseguimento degli obiettivi che già costituiscono gli ambiti di attività delle Associazioni alla stessa associate.

Nello svolgimento della propria attività, la Federazione su richiesta degli interessati può, anche avvalendosi della collaborazione di terzi:

- a. stipulare, anche per conto degli Associati, convenzioni, accordi e contratti per la fornitura di beni e/o servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali ed organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attività degli associati;
- b. fornire la consulenza e l'assistenza organizzative e gestionali agli Associati nell'ambito fiscale, legale, amministrativo, finanziario e tecnico;
- c. allestire, organizzare e gestire in forma comune ed accentrata attività e servizi tipici delle strutture degli Associati, con lo scopo di sfruttare sinergie ed economie di scala e di processo, onde ridurre i costi di gestione delle strutture medesime;
- d. implementare, acquistare, gestire piattaforme informatiche strumentali e funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- e. monitorare, analizzare e razionalizzare, in modo sistematico ed organico, le esigenze degli Associati, approntando sistemi e metodi idonei a favorire la circolazione, la divulgazione e la reciproca conoscenza delle stesse tra gli Associati ed il mercato, con l'avvertenza che la raccolta di notizie dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali;
- f. svolgere attività promozionali e creare, registrare, acquistare, gestire marchi ed ogni altro segno distintivo, concederli in uso direttamente e indirettamente nonché organizzare i relativi controlli al corretto uso degli stessi;
- g. realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità di filiera;

- h. predisporre e realizzare programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di prodotti agricoli anche di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;
- i. organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione attinente al proprio ambito operativo;
- j. ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedendo le opportune garanzie;
- k. concedere fidejussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali;
- l. la Federazione, inoltre, potrà adempiere a compiti e funzioni che nell' ambito nazionale e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità Nazionali e Regionali;
- m. nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria e nazionale, la Federazione potrà compiere tutte le operazioni non in contrasto con la predetta normativa ritenute dall' Assemblea degli Associati necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Federazione potrà, inoltre, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, enti e organizzazioni, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti non in contrasto con la predetta normativa ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5. -Durata

La durata della Federazione è sino al 31 dicembre 2050.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria.

Art. 6 -Regolamento Associativo

Per quanto non previsto dal presente statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile, al raggiungimento degli scopi associativi e alla contribuzione annuale potranno essere disciplinati da apposito Regolamento Associativo approvato dall'Assemblea Generale, previo parere del Ministero competente.

TITOLO II

Patrimonio Sociale

Art. 7. - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- b) da ulteriori e specifici contributi, nella misura che sarà determinata con delibera dell'Assemblea;
- c) dai crediti e dai beni acquisiti da parte degli Associati mediante devoluzione, qualora previsto statutariamente dalle

Associazioni Nazionali e dalle stesse deliberate;

d) dai contributi in conto capitale corrisposti dagli Associati all'atto della loro adesione alla Federazione, successivamente alla sua costituzione, nella misura che sarà determinata con delibera dell'Assemblea.

Il Patrimonio Sociale è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione verso i terzi. Gli Associati non possono chiedere la divisione del Patrimonio Sociale. Qualora il Patrimonio Sociale dovesse subire riduzioni per perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte degli Associati, stabilendone le modalità ed i termini.

TITOLO III

Categorie di Associati - Requisiti degli Associati - Diritti ed obblighi degli Associati - Scioglimento del rapporto associativo nei confronti di singoli Associati

Art. 8. -Categorie di Associati

La Federazione è costituita dagli Associati che dimostrino di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) finalità statutarie compatibili con le attività previste dalle misure comunitarie nazionali e regionali e che prevedano, necessariamente la gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica;
- b) ambito operativo riferito a livello nazionale;
- c) sede nel territorio italiano.

Possono chiedere di aderire alla Federazione, purché ne condividano scopi e finalità e rispondano ai requisiti fissati nel presente Statuto Sociale e nel Regolamento Associativo, i soggetti come sopra identificati, residenti nel territorio dello Stato italiano, e segnatamente le Associazioni Nazionali Allevatoriali di Specie e Razza e gli Enti operanti nel settore zootecnico.

Le Organizzazioni che intendono far parte della Federazione dovranno presentare domanda scritta di adesione al Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione dovrà motivare la richiesta, esprimendo il tipo di apporto con cui l'aspirante Associato ipotizza di contribuire agli obiettivi perseguiti dalla Federazione, essere sottoscritta da chi detiene la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Associativo e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Federazione.

La domanda di adesione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo legale rappresentante, la descrizione dell'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede nella quale

la stessa viene esercitata. Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno alla Federazione il soggetto richiedente.

La decisione di ammissione alla Federazione, ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata all'interessato stesso.

Nel caso di accoglimento della domanda di adesione, l'Associato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, al versamento delle quote e dei contributi al patrimonio sociale previsti dal presente Statuto.

La qualifica di Associato e l'esercizio dei diritti conseguenti, nonché l'assoggettamento agli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Associativo, decorreranno dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al Patrimonio Sociale.

Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al Patrimonio Sociale nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di adesione.

Art. 9. -Obblighi degli Associati

Gli Associati si obbligano:

- a) ad operare nell'interesse della Federazione;
- b) a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di adesione;
- c) a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Associativo, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi della Federazione;
- d) a pagare le quote ed i contributi associativi, come disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento Associativo;
- e) a non partecipare ad altri enti giuridici aggregativi di diritto italiano che perseguano scopi in contrasto con le finalità della Federazione stessa o ad essa concorrenti;
- f) ad astenersi da iniziative in contrasto o in concorrenza con gli scopi della Federazione;
- g) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni degli Associati, atti, fatti o notizie della Federazione e/o degli Associati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati.

Art. 10. -Diritti degli Associati

Gli Associati, regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto a:

- i. partecipare all' Assemblea ed esercitare il diritto di voto;

- ii. partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Associativo e dalle delibere del Consiglio Direttivo;
- iii. beneficiare delle attività approntate dalla Federazione per la generalità degli Associati e ai servizi dagli stessi richiesti.

Art. 11. - Recesso, Esclusione e Decadenza

Il recesso comporta la perdita della qualità di associato e ha effetto con lo scadere dell'anno di esercizio qualora comunicato entro il primo trimestre dell'anno medesimo, ovvero con lo scadere del successivo anno, se comunicato dopo il primo trimestre.

La qualifica di Associato si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione, qualora l'Organizzazione associata:

- a) commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine della Federazione;
- b) contravvenga alle norme e agli obblighi statuari e regolamentari che disciplinano la vita associativa;
- c) contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali della Federazione;
- d) sia colpita da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) sia colpita da dichiarazioni di fallimento o sia ammessa ad una procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente in materia, ovvero alla Procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012 e ss.mm.ii.;
- f) sia morosa nel pagamento dei contributi associativi;
- g) abbia un Patrimonio inferiore al minimo previsto dalle disposizioni legislative nazionali e/o regionali per ciascuna tipologia di Ente;
- h) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale alla Federazione.

È fatto salvo il diritto della Federazione ad assumere nei confronti dell'Associato escluso, eventuali iniziative legali per il recupero di quanto dovuto.

La Federazione informa a mezzo PEC l'Organizzazione associata del provvedimento in corso d'adozione nei suoi confronti e delle relative motivazioni, onde consentire a quest'ultima di fornire chiarimenti e/o giustificazioni entro un termine di quindici giorni. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo, qualora l'Organizzazione associata non abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, potrà formalmente assumere la delibera di esclusione.

La qualifica di Socio viene meno, altresì, con la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione, deliberata dal

Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Associato ha effetto immediato per i casi di cui al terzo e al sesto comma del presente articolo.

Gli associati, che abbiano cessato per qualsiasi causa di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12. -Delle quote Associative

Ogni Associato deve versare quote e contributi deliberati dall'Assemblea degli Associati, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo in base ai criteri generali da esso definiti:

- a) una quota di adesione "una tantum";
- b) una quota rapportata agli interessi rappresentati;
- c) quote integrative annuali per specifiche attività;
- d) eventuali quote ordinarie e/o straordinarie, relative ad iniziative di carattere particolare, compatibili con l'oggetto sociale.

Le quote ed i contributi di cui agli articoli precedenti non sono rivalutabili e ripetibili e non sono trasmissibili.

Il versamento di detti contributi e quote è a fondo perduto e pertanto, gli stessi non potranno essere in nessun caso ripetibili e rivalutabili; tale versamento non genera diritti di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

TITOLO IV

Gli Organi della Federazione

Art. 13. -Degli Organi della Federazione

Gli Organi della Federazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 5) il Revisore dei Conti (ove nominato);
- 6) l'Organismo di Vigilanza (ove nominato).

Art. 14. -Dell' Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote di cui all'art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

I voti spettanti a ciascun Associato sono determinati dal Regolamento Associativo. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15. - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a. nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente dello stesso;
- b. nomina e sostituzione dei componenti dell'Organo di Controllo e dei/del supplente/i;
- c. nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, previo parere motivato dell'Organo di Controllo;
- d. determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti degli Organi Sociali;
- e. approvazione delle quote di adesione dei nuovi Associati, nonché gli altri contributi di cui al presente Statuto, proposti dal Consiglio Direttivo sulla base di parametri generali da questo definiti;
- f. approvazione del Bilancio di previsione e del Bilancio d'esercizio;
- g. reintegro del Patrimonio Sociale, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;
- h. tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché gli altri argomenti sui quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno acquisire l'autorizzazione assembleare

Art. 16. -Assemblea; convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Presidente o al Consiglio Direttivo stesso da almeno un decimo degli Associati o dall'Organo di Controllo.

La convocazione può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma, in ogni caso, non oltre il termini di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, mail o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica certificata, da inviarsi agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione, nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o altro soggetto, nominato di volta in volta dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti Associati aventi

diritto al voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea delibera con voto palese. Con il consenso della maggioranza degli intervenuti, può essere stabilito su singole deliberazioni il voto segreto.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17. -Dell' Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità prescritte dal precedente art. 16 dello Statuto, delibera con voto palese in merito a:

1. modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Associativo;
2. scioglimento anticipato dell'Associazione;
3. nomina, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
4. responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, che devono rappresentare almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con voto palese. Con il consenso della maggioranza degli intervenuti, può essere stabilito su singole deliberazioni il voto segreto.

Art. 18. -Del Consiglio Direttivo

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto in un numero variabile da cinque a nove membri. Le modalità di candidatura sono disciplinate nel Regolamento Associativo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere allevatori soci delle Associazioni aderenti.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra i Presidenti delle Associazioni aderenti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è insediato.

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla

carica, salvo presentazione di giustificati motivi, che siano accettati dalla maggioranza del Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite video o audio-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, ovvero su domanda di almeno tre Consiglieri. I suoi componenti e l'Organo di Controllo sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica anche certificata, da inviarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione, nonché il luogo in cui essa si svolgerà.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita a mezzo telegramma ovvero posta elettronica certificata, da spediti almeno ventiquattr'ore prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo, tutti siano informati sulle materie da trattare e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello di colui che lo presiede.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di amministrazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

1. nomina il proprio Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
2. nomina uno o più Vice-presidenti;
3. dà esecuzione allo Statuto sociale ed al Regolamento Associativo di cui all'art. 6;
4. cura la regolare tenuta dei libri sociali, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante la Federazione;
5. delibera la convocazione dell'Assemblea degli Associati nei casi previsti dal presente Statuto;
6. formula le strategie di azione della Federazione nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuove le iniziative utili al

raggiungimento degli scopi associativi;

7. istituisce Comitati permanenti e Commissioni per lo studio di problemi ed attività specifiche per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

8. propone le quote di adesione dei nuovi Associati, nonché gli altri contributi di cui al presente Statuto, approvati poi dall'Assemblea degli Associati;

9. stabilisce i parametri da utilizzare per la determinazione delle quote e dei contributi dovuti dagli Associati, di cui al precedente punto 8.;

10. predispone il bilancio previsionale annuale e in relazione ad esso definisce l'entità dei contributi ordinari e degli eventuali contributi straordinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

11. predispone il progetto di bilancio d'esercizio e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

12. predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

13. delibera in merito all'ammissione, all'esclusione e al recesso degli Associati;

14. delibera in merito a qualunque negozio giuridico da compiere;

15. delibera in ordine alle modalità di fruizione delle attività della Federazione da parte degli Associati e dei terzi;

16. delibera in ordine alla conclusione di accordi e convenzioni con altre società, enti e terzi in genere;

17. delibera in merito all'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del relativo Organismo di Vigilanza;

18. delibera su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri o anche al Direttore.

Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo è regolata dalle norme sul mandato ai sensi dell'art. 18 c.c..

Art.19 - Del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai Terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di questi, o, il consigliere più anziano tra quelli tra quelli presenti espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio

Direttivo.

Art. 20 - Del Direttore

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Direttore e più Responsabili di Funzione, con specifici poteri, anche tra persone non dipendenti dell'Associazione.

Il Direttore dirige l'attività della Federazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico e il relativo trattamento economico nonché assume o licenzia il personale, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari. Ha, altresì, la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione.

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi sociali e può esercitare anche le funzioni di Segretario, salva diversa disposizione dell'Organo sociale, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Comitato Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

Il Comitato Direttivo - con apposita procura - può affidare ad uno o più Responsabili di Funzione specifici incarichi e, in relazione a questi, delegare loro l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

I Responsabili di Funzione nominati hanno la responsabilità delle attività specifiche loro affidate.

Art. 21 - Del Bilancio

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea generale degli Associati (ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. e) insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Per la natura e le finalità della Federazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili.

Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo provvederà, inoltre, ogni anno alla formulazione del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea generale degli Associati (ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. e) unitamente al programma di attività da

svolgere nel nuovo esercizio.

Art. 22 -Dell'Organo di Controllo

L'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di controllo, in forma collegiale o in forma monocratica. L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'Organo di controllo monocratico è composto da un membro effettivo e un supplente. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso scade alla data dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dell'Organo di Controllo è deliberato dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

L'Organo di Controllo deve essere dotato dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2397 e 2399 codice civile.

L'Organo di Controllo esercita tutti i compiti attribuiti per legge: vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Dell'esito delle proprie verifiche, l'Organo di Controllo redige verbale da trasciversi in apposito libro. L'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Dell'esito delle proprie verifiche, l'Organo di Controllo redige verbale da trasciversi in apposito libro. L'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - La Revisione dei Conti

Se deliberato dall'Assemblea, è prevista la Revisione dei conti della Federazione ed è esercitata dall'Organo di Controllo di cui all'art. 22 o da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell' apposito Registro e nominati dall'Assemblea.

Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione di Revisione.

Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabilita dall' Assemblea, a norma dell'art.15. Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso scade alla data dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Soggetto incaricato della revisione dei conti:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' art. 2409-septies codice civile.

Art. 24 - Modello Organizzazione Gestione e Controllo e relativo Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001

Se istituito con delibera del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza (O.d.V), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, è disciplinato ai sensi del d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii. e gli è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Federazione.

L'O.d.V. può essere monocratico o collegiale; in tal caso è composto da 3 (tre) membri; è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione, che in caso di organo collegiale ne individua anche il Presidente. I componenti dell'O.d.V. possono coincidere, anche in parte, con i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo delibera anche l'ammontare dei compensi per l'O.d.V. e del fondo spese in uso al medesimo.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO V

Scioglimento della Federazione

Art. 25 -Dello Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa l'intero Patrimonio Sociale dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità in campo zootecnico, o ad altra

associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo previsto dalla normativa vigente in materia e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VI

Foro competente e norme di rinvio

Art. 26 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro di Roma.

Art. 27- Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Associazioni riconosciute.

Art. 28 - Norme Transitorie

Si conferisce mandato al Presidente di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

FIRMATO:

PANICHI LUCA

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, dott. Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia autentica informatica, è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validita' fino al 7 settembre 2023.

Roma, Via di Porta Pinciana n. 34, 13 (tredici) maggio 2021 (duemilaventuno)

File Firmato Digitalmente dal
Notaio Massimiliano Passarelli Pula